



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

**VISTO** l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che *“al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica”* prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”;

**VISTO** il comma 198 del citato articolo 1, che nell'ambito di tale ridefinizione dispone l'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

**VISTO**, in particolare, il comma 200 del predetto articolo 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei

criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

**VISTO** il successivo comma 201 del predetto articolo 1, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

**VISTO**, inoltre, il comma 202 dello stesso articolo 1, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di *design* e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

**VISTO**, altresì, il comma 203, quarto periodo, del medesimo articolo 1, che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al precedente comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal comma 200 l'individuazione di tali obiettivi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

**RITENUTA** la necessità di emanare le disposizioni indicate nei richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato articolo 1;

**CONSIDERATA** anche l'opportunità di dettare istruzioni per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6).

### **Art. 2**

*(Attività di ricerca e sviluppo)*

1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta, di cui alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).
2. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
  - a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle

proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

- b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

3. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

### **Articolo 3**

#### *(Attività di innovazione tecnologica)*

1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).

2. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'articolo 2 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del *software* incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel *software*, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

## **Articolo 4**

### *(Attività di design e ideazione estetica)*

1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di *design* e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

## **Articolo 5**

### *(Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta)*

1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto dal comma 203, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, agli effetti dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta, prevista dal quarto periodo dello stesso comma 203, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi

alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. *digital service backbone*), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi *hardware* (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni *software* (quali, ad esempio, MES e SCADA);
- b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i *lead time* di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
- c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (*Operations*);
- d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
- e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. *KPI's*), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
- f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare *report* di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
- g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al



funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare *feedback/alert* su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

- h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
  - i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
  - l) l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni *real time* remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili *on demand* (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (*smart working*);
  - m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni *pay per use* di macchine e sistemi di produzione;
  - n) l'introduzione di soluzioni specifiche di *blockchain*, *cybersecurity*, *edge* e *cloud computing*, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il

recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. *ecodesign*);

- b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
  - c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
  - d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
  - e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing* intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
  - f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
  - g) l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (*product-as-a-service*) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
3. In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

## Articolo 6

### *(Determinazione e documentazione delle spese ammissibili)*

1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.
2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera *d*) del comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi del citato articolo 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai *software* e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di

ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.

4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.
5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di innovazione tecnologica e alle attività di *design* e ideazione estetica, per "*soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego*" s'intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.
6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri

soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. La dichiarazione prevista dal precedente periodo è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.

7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i *software* utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO  
(Stefano Patuanelli)

## Relazione illustrativa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Nell’ambito di tale intervento, con l’articolo 1, commi 198-208, della predetta legge, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di *design* e innovazione estetica effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (nella generalità dei casi, il periodo 2020). Contestualmente, con il comma 209 dello stesso articolo 1, è stata disposta l’anticipata cessazione dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

Con il presente decreto di natura non regolamentare sono dettati i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta; sono inoltre dettati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali. Il decreto si compone di 6 articoli, del cui contenuto si fornisce di seguito illustrazione, fatta eccezione per l’articolo 1 riguardante l’oggetto del provvedimento.

**Articolo 2 (Attività di ricerca e sviluppo).** L’articolo 2 attiene alle attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo, il comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare i criteri per la corretta applicazione sul piano tecnico di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel

c.d. Manuale di Frascati dell'OCSE. A questo provvede l'articolo 2 in commento il quale, al comma 1, stabilisce che la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo, nei quali sono appunto recepiti i principali criteri elaborati in sede OCSE per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo. Il comma 2, in particolare, nel precisare che assumono rilevanza anche le attività di ricerca e sviluppo svolte nel corso del periodo d'imposta agevolato che costituiscono prosecuzione di progetti avviati in precedenti periodi d'imposta, fornisce i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso la descrizione delle finalità dei lavori svolti in ciascuna di tali fasi e dei risultati cui le stesse danno solitamente luogo. Naturalmente, è appena il caso di osservare, si tratta di criteri generali che devono poi trovare specifica declinazione in relazione ai diversi settori in cui opera l'impresa e in relazione ai diversi campi scientifici e tecnologici nel cui ambito sono svolte le attività dei progetti intrapresi.

**Articolo 3 (Attività di innovazione tecnologica).** L'articolo 3 attiene alle attività di innovazione tecnologica. Al riguardo, il comma 201 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che si considerano tali le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti, beni materiali e immateriali o servizi, o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; aggiungendo che per tale (nuovo o migliorato) deve intendersi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Anche in questo caso, trattandosi di applicare correttamente definizioni di tipo tecnico, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico di dettare i criteri rilevanti, tenendo conto di quelli contenuti nel c.d. Manuale di Oslo e cioè delle linee guida elaborate in sede OCSE per le rilevazioni statistiche nazionali riguardanti l'innovazione. A ciò provvede l'articolo 3 del presente decreto, indicando al comma 2 i lavori considerati ammissibili al credito d'imposta, che devono attenersi pur sempre alla fase precompetitiva dell'attività dell'impresa e descrivendo in via esemplificativa e non esaustiva alcune fattispecie di più comune diffusione. Il comma 3 dello stesso articolo, contiene invece alcuni criteri per individuare le attività che, per diversi motivi, devono considerarsi escluse da quelle ammissibili al beneficio; trattasi dei lavori il cui risultato siano cambiamenti minori o di *routine* nei prodotti e nei processi già realizzati o applicati dall'impresa o dei lavori

svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti; analogamente, devono considerarsi in via di principio esclusi dalle attività ammissibili i lavori già remunerati svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; inoltre, in ragione delle loro finalità, devono considerarsi esclusi dal beneficio i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

**Articolo 4 (Attività di *design* e innovazione estetica).** L'articolo 4 attiene alle attività di *design* e di innovazione estetica. Al riguardo, il comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili rientrano anche le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; in tal modo attraendo nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all'aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti. Lo stesso comma 202 ha demandato anche in questo caso al decreto del Ministro dello Sviluppo economico il compito di dettare i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta per tali attività innovative anche in relazione a settori diversi da quelli indicati dalla norma e riconducibili al c.d. "Made in Italy". A ciò provvede l'articolo 4 in commento che al comma 1 declina in via generale i criteri e i concetti rilevanti per l'individuazione dei lavori rilevanti ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, attraverso il richiamo generale ai medesimi concetti valevoli nell'ambito del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la registrazione di disegni e modelli. In tal senso, il comma 1 dell'articolo in commento opera riferimento ai lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e funzionali (quali, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti ecc.). Viene inoltre chiarito che a questi effetti per prodotto si intende, in coerenza con l'articolo 31 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Con il comma 2 vengono dettati specifici criteri per il settore dell'abbigliamento e in generale per i settori caratterizzati dal rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo. Al



riguardo, il riferimento è ai lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino più elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti; elementi di novità che possono riguardare i tessuti o i materiali utilizzati, la loro combinazione, i disegni e le forme, i colori o altri elementi rilevanti. Viene inoltre precisato, in coerenza con l'applicazione del credito d'imposta anche per le altre fattispecie della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica, che le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

**Articolo 5 (Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta).** L'articolo 5 riguarda l'individuazione delle fattispecie di attività rientranti nell'innovazione tecnologica alle quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 203, quarto periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rende applicabile la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta dal 6 al 10 per cento. Al riguardo, il citato comma 203 ha demandato al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la specificazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ritenuti rilevanti per la fruizione della maggiorazione della misura del beneficio. A ciò si provvede con l'articolo in commento che al comma 1 definisce come obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione digitale dei processi aziendali esistenti attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore; elencando successivamente, nelle lettere dalla a) alla l), le principali fattispecie progettuali alle quali può riconnettersi il perseguimento di obiettivi rilevanti sul piano della digitalizzazione dei processi aziendali. Il secondo comma si occupa invece degli obiettivi di transizione ecologica ispirati al paradigma dell'economia circolare, vale a dire, alla realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali. Analogamente al primo comma, vengono individuate a titolo esemplificativo talune fattispecie di maggior rilievo nell'ambito dei processi di transizione ecologica; Naturalmente, è il caso di precisare, in coerenza con la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto in commento - secondo la quale, si ricorda, non sono considerati ammissibili al credito d'imposta, tra l'altro, i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale - le innovazioni tecnologiche rilevanti ai fini dell'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta dovranno perseguire obiettivi che "eccedano" gli standard ambientali già obbligatori secondo la disciplina comunitaria applicabile, a seconda dei casi, ai prodotti connessi all'energia e ai prodotti non connessi. Il terzo comma dell'articolo in commento, ai fini dell'applicazione della

maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, fornisce indicazioni in merito alle informazioni da inserire nella relazione tecnica di cui al comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al riguardo, viene specificato che dalla relazione tecnica devono essere chiaramente desumibili gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati a seguito dei lavori di innovazione tecnologica intrapresi; la descrizione dello stato di fatto iniziale e la configurazione finale che verrà a determinarsi a seguito delle attività svolte; la definizione di criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

**Articolo 6 (Determinazione e documentazione delle spese ammissibili).** L'ultimo articolo del decreto reca alcune disposizioni comuni in materia di imputazione temporale e determinazione delle spese ammissibili nonché, con specifico riguardo a talune spese, in materia di documentazione. Per quanto riguarda i primi due profili (imputazione temporale e determinazione), viene precisato che, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle stesse, si considerano ammissibili al credito d'imposta le spese fiscalmente imputabili, in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta di una regola generale, valevole per tutte le imprese e, quindi, a prescindere sia dai principi contabili adottati in sede di bilancio e sia dal regime di determinazione del reddito. In deroga a tale regola generale, viene previsto, in linea con quanto già stabilito per altre discipline agevolative simili, che ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile, qualora rilevanti ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. Anche per quanto riguarda la determinazione del *quantum* ammissibile al credito d'imposta, si fa riferimento in via generale all'importo che assume rilevanza in sede fiscale per il medesimo periodo d'imposta. A tale riguardo, inoltre, una specifica previsione viene dettata per le imprese che determinano il reddito su base forfettaria o catastale, per le quali è stabilito che le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili si assumono per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile. Con specifico riferimento alle spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato, viene chiarito che assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e

assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede. Il comma 5 dell'articolo in commento reca inoltre un'opportuna precisazione al fine di chiarire la corretta applicazione delle norme che prevedono la maggiorazione del 50 per cento dell'importo ammissibile al credito d'imposta per le spese di personale riferibili a giovani qualificati neo assunti. Al riguardo, viene precisato che per "*soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego*" s'intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche con altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato. Il comma 6 dell'articolo in commento reca alcune limitazioni, in ottica antielusiva, per la determinazione delle spese ammissibili relative a prestazioni lavorative rese da amministratori e soci di società nonché da parti ad essi correlate. Il comma 7, infine, detta alcune regole per la corretta documentazione delle spese di personale e delle spese riguardanti l'utilizzo dei beni strumentali, inclusi i *software*, nelle attività ammissibili.